



Roma, 31 gennaio 2008

Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

Divisione: 6°

Protocollo: M_TRA/DINFR/1252

Classifica: A.2.50

Allegati: 1

A DIREZIONI MARITTIME TUTTE
LORO SEDI

CAPITANERIE DI PORTO TUTTE
LORO SEDI

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
TUTTI
LORO SEDI

e.p.c. COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO
SEDE

PROV. 4651
77 FEB 2008

OGGETTO: Porto di Salerno. Sentenza T.A.R. Salerno n. 2127/2007 depositata in data 19/09/2007. Risarcimento danni per sprofondamento banchina Rossa del porto commerciale di Salerno avvenuta in data 20/03/2000 ← già esistente T.A.R. di Salerno?

Lettera Circolare

Con la allegata sentenza il Giudice Amministrativo, pur ritenendo inammissibile la richiesta di risarcimento danni per vizi di procedura, ha dichiarato, in virtù delle risultanze espletate dal CTU, nonché sulla base delle prove testimoniali rese, la responsabilità dell'allora convenuto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'incidente richiamato in oggetto.

Al riguardo, pur precisando che la materia delle opere pubbliche nei porti, così come statuito anche nel parere n°767/2002 del Consiglio di Stato, è distinta da quella delle

competenze sul demanio marittimo, avendo la legislazione in materia previsto una scissione tra le due fattispecie, è evidente, tuttavia, che vi è una stretta connessione tra i due settori, entrambi inerenti il "bene porto" nella sua complessità.

Pertanto, risulta d'uopo, per la rilevanza dell'argomento, al fine di rendere una più integrata informazione, estendere copia del provvedimento giurisdizionale de quo.

Non sono, infatti, da sottovalutare nella vicenda gli eventuali profili di competenza di questa Amministrazione, tenuto conto che, per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto e delle relative adiacenze, sono fatte salve le precipue attribuzioni dei Comandanti del Porto, nonché dei Capi del Circondario Marittimo, territorialmente competenti, in presenza di qualunque potenziale rischio per gli interessi istituzionalmente oggetto di tutela, a termini degli articoli 17,30,62-63, 81 del Codice della Navigazione e degli articoli 59 e ss. del Regolamento Navigazione Marittima.

D'altronde, consolidata giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sulla questione configurabile, a carico della pubblica Amministrazione, una responsabilità ex articolo 2051 c.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, anche se non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, una adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Ente ad esso preposto.

Gli aspetti salienti del contenzioso, comunque, possono essere così riassunti:

- *"orbene, poiché nel demanio statale sono ricompresi i porti, ai sensi degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., e questi ultimi sono costituiti, tra l'altro, da moli e banchine, anche questi ultimi beni hanno sicuramente natura demaniale (Cass. 99/3950), sicché anche ad essi si estende la responsabilità oggettiva della p.a. da cose in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 c.c.";*
- *"né può ritenersi sussistente nella specie - per il visto carattere non improvviso ed imprevedibile dell'evento, avente origini datate nel tempo ed evitabile con l'esercizio dell'ordinaria manutenzione e con l'adeguamento della struttura alle mutate condizioni della navigazione commerciale - la scriminante del caso fortuito, prevista dall'articolo 2051 c.c. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità della p.a. convenuta deve essere accolta".*

Il Direttore Generale
FID **Dott. Cosimo Caliendo**


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
S.L.V. (C.F.) Leonello SALVATORI

N° 2127/07

01/10/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Antonio Valitutti in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

Proc.	RG 1908/01
Cron.	5856
Rep.	6075
OGGETTO della CAUSA	RISARCIMENTO DANNI
UD. TERMINI	nella: 16/3/07
Decisione:	30/7/07
Dep. minuta:	29/8/07
Pubblicazione:	19 SET. 2007

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado, iscritta a ruolo al N. 1908/01 R.G.

TRA

S.A.T.- Salerno Auto Terminal s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Garibaldi n. 164, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Munno dalla quale è rappresentata e difesa, come da procura a margine dell'atto di citazione.

ATTORE

3

E


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia al Corso V. Emanuele n. 58.

CONVENUTO

OGGETTO:risarcimento danni.

CONCLUSIONI: all'udienza del 16.3.07 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti.

05/10/2007-14324 A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADS(Salerno)
Scadenza 03/11/2007
CT 102696/2001
Avv. ARMENANTE ANNA MARIA



Con atto di citazione notificato il 7.6.01, la S.A.T.- Salerno Auto Terminal s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, chiedendo accertarsi la responsabilità solidale di entrambi per lo sprofondamento della Banchina Rossa del Porto commerciale di Salerno, avvenuto il 20.3.00, e per il conseguente affondamento di quattro autovetture.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale i Miniseri convenuti erano, intanto, confluiti, contestando le deduzioni attoree e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Nella memoria ex art. 183, co. 5° c.p.c., peraltro, la società attrice chiedeva altresì condannarsi l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 74.577,27.

Quindi la causa, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva prodotta documentazione, espletata prova testimoniale e disposta c.t.u., sulle conclusioni precisate dalle parti e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., era riservata per la decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con la domanda proposta in giudizio, la S.A.T. s.r.l. - muovendo dalla premessa di essere professionalmente incaricata della custodia delle autovetture Fiat, nei periodo di giacenza nel porto di Salerno - ha dedotto che la sera del 20.3.00, in corrispondenza dell'ormeggio n. 20 della Banchina Rossa del Porto di Salerno, si verificava uno sprofondamento di notevoli dimensioni, che determinava una grossa voragine nella quale precipitavano quattro autovetture

Fiat Bravo/Brava, mentre altre due auto – rimaste in bilico sulla voragine – venivano recuperate dai Vigili del Fuoco e riportavano gravi danni.

A seguito di tali fatti, la S.A.T. s.r.l. proponeva azione di accertamento della responsabilità nei confronti della p.a. tenuta alla manutenzione della banchina, oggi individuata nel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Tuttavia, nella successiva memoria ex artt. 183 c.p.c. (nel testo temporalmente applicabile alla fattispecie), la società attrice – sul presupposto della sussistenza di circostanze sopravvenute – proponeva altresì domanda di condanna della p.a. convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 74.577,27. Premesso quanto precede, osserva preliminarmente il giudicante che tale ultima domanda deve essere dichiarata inammissibile, poiché in contrasto con la previsione dell'art. 183 c.p.c., nel testo precedente la novella di cui alla l. 80/05, temporalmente applicabile alla fattispecie.

Deve, invero, rilevarsi che le precisazioni e modificazioni delle domande consentite dalla norma suindicata vanno intese, senza alcun dubbio, nei limiti della mera *emendatio libelli*, laddove non può revocarsi in dubbio che esulano dalle facoltà consentite dall'art. 183 c.p.c. quelle aggiunte, o modifiche che si traducano in una non consentita *mutatio libelli*. Orbene, non può revocarsi in dubbio che tale debba considerarsi la trasformazione dell'originaria domanda di accertamento della responsabilità, o dell'esistenza di un credito per una qualsiasi fonte legale o convenzionale, in domanda di condanna al pagamento della relativa somma, previa determinazione della stessa in giudizio, che abbia come mero presupposto l'accertamento della responsabilità del convenuto (Cass. 76/319, Cass. 05/12125).



E la questione della novità della domanda – nel regime delle preclusioni introdotto dalla l. 353/90 – è del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, ed è pertanto pienamente demandata al rilievo officioso del giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza di rilievo pubblicistico e che, pertanto, ostano ad un ampliamento della materia del contendere, anche se su di esso si registri il consenso del convenuto (Cass. 06/17152, Cass. 05/9785).

Ciò posto, deve, per converso, rilevarsi che la domanda di accertamento della responsabilità dell'amministrazione convenuta per il sinistro occorso appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Va rilevato, infatti, che il fatto storico (sprofondamento della banchina e perdita di quattro autovettura), oltre che comprovato dalla documentazione in atti e dalle risultanze della prova testimoniale espletata, risulta altresì ammesso dalla stessa p.a. convenuta, la quale non ha contestato l'accadimento e neppure la propria legittimazione passiva, ma esclusivamente la responsabilità per il fatto dannoso occorso.


Tuttavia, a tale ultimo riguardo, rileva il giudicante che la disposta c.t.u. – pur avendo potuto svolgere accertamenti solo sui documenti relativi ai fatti di causa, atteso il mutamento dello stato dei luoghi – ha accertato che la banchina, costruita negli anni '60, non era stata poi adeguata alle mutate dimensioni delle navi, alla potenza dei motori in esse installati, ed in particolare all'ormai normale utilizzo di propulsori laterali (*trusters*), che hanno letteralmente "stravolto le condizioni di esercizio poste a base dell'iniziale realizzazione del tipo di banchina" realizzato nel Porto di Salerno.

Ne è derivato un progressivo fenomeno di "sgrottamento" e "scalzamento" dell'imbasamento della banchina, per effetto del quale, pur non essendo stati evidenziati progressivi fenomeni esterni (lesioni, spaccature), che lasciassero presagire il verificarsi, in via immediata, del fenomeno per cui è causa, si è, tuttavia, determinato uno stato di cose tale da portare - nel tempo - al successivo crollo della banchina.

Stando così le cose, appare del tutto condivisibile, dunque, la conclusione del c.t.u., secondo cui la causa del crollo in questione non è ascrivibile a particolari condizioni di esercizio della manovra di questa o quella nave, bensì esclusivamente al "mutamento delle condizioni di stabilità della banchina", conseguente alla "mancata verifica periodica della struttura di ormeggio ed alla mancata manutenzione della banchina nella parte immersa".

D'altro canto, è certamente significativo che anche il Genio Civile per le opere Marittime di Napoli, articolazione del Ministero delle Infrastrutture, abbia sostenuto, nella relazione del 4.7.01, la "necessità di adeguare le strutture alle nuove tipologie dei mezzi nautici commerciali attuali che di gran lunga superano le ipotesi costruttive in base alle quali furono realizzate le banchine", ed abbia ribadito "la inadeguatezza delle attuali strutture in relazione all'ormeggio di navi denominate di ultima generazione".

Orbene, poiché nel demanio statale sono ricompresi i porti, ai sensi degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., e questi ultimi sono costituiti, tra l'altro, da moli e banchine, anche questi ultimi beni hanno sicuramente natura demaniale (Cass. 99/3950), sicché anche ad essi si estende la responsabilità oggettiva della p.a. da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.



Né può ritenersi sussistente nella specie – per il visto carattere non improvviso ed imprevedibile dell'evento, avente origini datate nel tempo ed evitabile con l'esercizio dell'ordinaria manutenzione e con l'adeguamento della struttura alle mutate condizioni della navigazione commerciale – la scriminante del caso fortuito, prevista dall'art. 2051 c.c.


Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la domanda di accertamento della responsabilità della p.a. convenuta deve essere accolta.

Concorrono giusti motivi – tenuto conto della parziale reciproca soccombenza – per dichiarare compensate per metà le spese processuali sostenute dall'attrice. Le spese di c.t.u. – occorsa per l'accertamento della responsabilità – vanno poste a carico della p.a. convenuta, risultata soccombente al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Antonio Valitutti in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla S.A.T.- Salerno Auto Terminal s.r.l nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con atto di citazione notificato il 7.6.01, in parziale accoglimento della domanda così provvede:

- 1) dichiara la responsabilità del Ministero convenuto per lo sprofondamento della Banchina Rossa del Porto commerciale di Salerno, avvenuto il 20.3.00, e per il conseguente affondamento delle quattro autovetture descritte in atti;
- 2) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice;
- 3) condanna il Ministero convenuto al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice che liquida, in ragione del 50%, in complessive € 1.638,00, di



cui € 38,00 per esborsi, € 400,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 10% su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A., dichiarando compensato fra le parti il residuo 50%;

4) pone le spese di c.t.u. a carico del convenuto.

Salerno, 30.7.07.

Il Funzionario di Cancelleria

Dr.ssa *Carla* Autuori

Il Giudice est

Antonio Perilli

27 SET. 2007

Espresso n. 108
1000/1000/1000/1000
MUNNO
Lanza Lanza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

19 SET. 2007

oggi

Il Funzionario di Cancelleria
(Dott.ssa *Carla* AUTUORI)

18,59

TRIBUNALE

MARCA DA BOLLO
€18,59
Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIREZIONE CENTRALE
0002461
0002461
0002461
71605DC44683FC30
080100010
180100010
180100010

0 1 05 174312 490 0

Richiesto dall'avv. Elisabetta Munno nella qualità,
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il
Tribunale di Salerno ho notificato copia esecutiva
della sentenza n. 2127/07 del Tribunale di Salerno,
depositata in cancelleria il 19/09/2007, spedita in
forma esecutiva il 2/10/2007, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato
presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno, con sede in Salerno al corso V. Emanuele
58,

A mani del dipendente incaricato
Sig. Desiderio Domenico, tale qualificatosi
che ne cura la consegna, esso assente.

Salerno 04 OTT. 2007

CANNIZZARO GIUSEPPE
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello Salerno

